

ROMA



Protocollo RC n. 3380/16

Deliberazione n. 100

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI  
DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA**

Anno 2017

VERBALE N. 76

Seduta Pubblica del 18 dicembre 2017

Presidenza: DE VITO

L'anno 2017, il giorno di lunedì 18 del mese di dicembre, alle ore 11,20, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l'Assemblea Capitolina in seduta pubblica, previa trasmissione degli avvisi per le ore 11 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott.ssa Mariarosa TURCHI.

Assume la presidenza dell'Assemblea Capitolina il Presidente Marcello DE VITO il quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, all'appello dei Consiglieri.

(OMISSIS)

Alla ripresa dei lavori - sono le ore 11,45 - il Presidente dispone che si proceda al secondo appello.

Eseguito l'appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 24 Consiglieri:

Agnello Alessandra, Bernabei Annalisa, Calabrese Pietro, Catini Maria Agnese, Coia Andrea, De Vito Marcello, Di Palma Roberto, Fassina Stefano, Ferrara Paolo, Giachetti Roberto, Guadagno Eleonora, Guerrini Gemma, Iorio Donatella, Montella Monica, Pacetti Giuliano, Paciocco Cristiana, Penna Carola, Seccia Sara, Stefano Enrico, Sturni Angelo, Terranova Marco, Tranchina Fabio, Vivarelli Valentina e Zotta Teresa Maria.

ASSENTI l'on. Sindaca Virginia Raggi e i seguenti Consiglieri:

Angelucci Nello, Baglio Valeria, Bordoni Davide, Celli Svetlana, Corsetti Orlando, De Priamo Andrea, Di Biase Michela, Diaco Daniele, Diario Angelo, Donati Simona, Ficcardi Simona, Figliomeni Francesco, Ghera Fabrizio, Grancio Cristina, Marchini Alfio, Mariani Alisia, Meloni Giorgia, Mussolini Rachele, Onorato Alessandro, Palumbo Marco, Pelonzi Antongiulio, Piccolo Iliaria, Politi Maurizio e Tempesta Giulia.

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, comunica che la Consigliera Mariani ha giustificato la propria assenza.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, l'Assessore Lemmetti Gianni.

(OMISSIS)

130<sup>a</sup> Proposta (Dee. G.C. n. 61 dell'11 dicembre 2017)

**Autorizzazione, ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett. l) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, all'acquisizione con provvedimento di cui all'art. 42 bis del D.P.R. 327/2001, delle aree occorse per la realizzazione della sede stradale e fognatura in Via G. Ginanni e Via E. Giglioli e strada interna al P.Z. 28 bis Torre Maura, iscritte al Foglio 1019, particella n. 276/r ora particella n. 2743 di mq. 1414. Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000 per € 214.746,29 in esecuzione della Sentenza del TAR Lazio n. 6391 del 27.06.2013, in favore di Antonio Favara Pedarsi e Lino Favara Pedarsi, finalizzato all'adozione del provvedimento di acquisizione, ex art. 42-bis D.P.R. n. 327/2001.**

Premesso che:

con deliberazione della Giunta Municipale n. 10200 del 28.12.1979 è stato approvato il progetto per l'esecuzione dei lavori necessari alla costruzione della sede stradale e fognatura di Via G. Ginanni e Via E. Giglioli e della strada interna al P.Z. 28 bis Torre Maura;

con deliberazione della Giunta Municipale n. 1604 del 10.03.1981 è stata disposta l'occupazione delle aree occorrenti alla realizzazione dell'opera di che trattasi tra cui quelle intestate al Sig. Favara Pedarsi Salvatore distinte in catasto al Foglio 1019, particella 276/r per complessivi mq 1.414;

l'immissione in possesso dell'area è avvenuta in data 3/06/1981;

con deliberazione della Giunta Municipale n. 7769 del 7.11.1986 è stato promosso il procedimento espropriativo, ai sensi dell'art. 10 Legge n. 865/71;

con decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio n. 373 del 21.02.1997 è stata determinata, ai sensi dell'art. 11 Legge n. 865/71, l'indennità provvisoria di esproprio che, per la ditta in esame, è pari a L. 17.069.810;

in data 9.07.2010 i Sig.ri Antonio Favara Pedarsi e Lino Favara Pedarsi, in qualità di eredi, per la quota del 50% ciascuno, del defunto Sig. Salvatore Favara Pedarsi e della Sig.ra Salvatrice Ragusa, hanno presentato ricorso innanzi al TAR Lazio per la condanna del Comune di Roma al risarcimento integrale dei danni subiti, oltre interessi, per la realizzazione dell'opera pubblica su area di loro proprietà, priva di valido titolo espropriativo;

il TAR Lazio, respingendo l'eccezione di prescrizione formulata dalla difesa dell'Amministrazione, con Sentenza n. 6391/2013, accertata l'illegittima occupazione e l'irreversibile trasformazione delle aree occorse per la realizzazione della sede stradale e fognatura in Via G. Ginanni e Via E. Giglioli e strada interna al P.Z. 28 bis Torre Maura, Foglio 1019 particella n. 276/r ora, a seguito di frazionamento, denominata particella n. 2743 di mq. 1414, ha accolto il ricorso e ha ordinato a Roma Capitale di porre in essere gli

adempimenti di cui all'art. 42 bis del D.P.R. n.327/2001 e ss.mm.ii. con l'osservanza integrale delle prescrizioni procedurali e sostanziali ivi previste;

l'Avvocatura, con nota prot. n. 80043 del 4.07.2013, ha trasmesso la citata sentenza per gli adempimenti di competenza;

con Sentenza n. 7427/2014 del 11.05.2014, il TAR Lazio Roma, Sez. II bis, ha ordinato a Roma Capitale di dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza del TAR Lazio n. 6391/2013 ed ha nominato il Commissario ad acta affinché provveda in caso di perdurante inerzia dell'Amministrazione;

il Consiglio di Stato, con Ordinanza n. 177/2015, sul ricorso n. R.G. 8882/2014 proposto da Roma Capitale avverso la Sentenza del TAR Lazio n. 7427/2014, ha sospeso l'esecutività della sentenza impugnata, ritenendo non sfornite di fumus le deduzioni di parte appellante tese a salvaguardare la possibilità dell'intervento della Gestione Commissariale, anche alla luce della norma sopravvenuta di cui all'art. 16 del D.L. 6/2004;

con nota prot. 49790 del 25.03.2015 la U.O. Espropri ha chiesto all'Avvocatura Capitolina chiarimenti in ordine agli atti da porre in essere in considerazione della predetta Ordinanza di sospensione del Consiglio di Stato;

con nota prot. 31817 del 20.04.2015 l'Avvocatura Capitolina ha invitato la U.O. Espropri a procedere senza indugio a disporre il provvedimento ex art. 42 bis citato;

con nota prot. n. 149696 del 18.09.2015, l'Ufficio Espropri - U.O. Tecnica - ha stimato che il valore venale dell'area al 30.09.2015 (data presunta per il soddisfo) è pari ad € 83.648,08, secondo valori medi calcolati per interventi con caratteristiche simili in zone limitrofe;

in base a tale importo ed in osservanza dei principi dettati dall'art. 42 bis T.U. Espropri, nonché dalle Sentenze del TAR Lazio n. 6391/2013 e n. 7427/2014, concernenti la fattispecie in esame, è stato calcolato, inoltre, l'indennizzo per l'occupazione senza titolo nella misura del 5% annuo del valore venale (dal 3.06.1986 - data di inizio dell'occupazione abusiva - al 30.09.2015) pari ad € 122.733,40 e l'indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale, forfettariamente liquidato nella misura del 10% del valore venale del bene pari ad € 8.364,81, per un totale complessivo di € 214.746,29 (al 30.09.2015);

con nota del 18.09.2015 prot. n. 149770 è stata notificata ai Sig.ri Antonio e Lino Favara Pedarsi la comunicazione dell'avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e segg. della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. ed è stata trasmessa la convocazione a partecipare alla riunione per l'esame della valutazione delle aree ai sensi del citato art. 42 bis, condivisa ed accettata dalla parte;

in esecuzione della citata sentenza del TAR Lazio n. 6391/2013 e secondo le istruzioni impartite dal Segretariato Generale con nota prot. 26730 del 24.09.2015, la U.O. Espropri, con Determinazione Dirigenziale n. 1321 del 25.09.2015, ha provveduto al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio in favore dei Sig.ri Antonio e Lino Favara Pedarsi, a carico della Gestione Commissariale e, contestualmente, ha emanato il Decreto n. 11 del 25.09.2015 finalizzato ad acquisire, al patrimonio di Roma Capitale, ai sensi dell'art. 42 bis D.P.R. 327/2001, le aree di proprietà dei Sig.ri Antonio e Lino Favara Pedarsi;

ai sensi del comma 4 del citato art. 42 bis del D.P.R. 327/2001, il passaggio del diritto di proprietà delle aree è sottoposto alla condizione sospensiva del pagamento del relativo

indennizzo e occorre, pertanto, provvedere alla liquidazione dell'importo calcolato secondo le prescrizioni di cui al comma 1 dello stesso art. 42 bis;

con nota prot. 2041 del 26.10.2015 il Commissario Straordinario del Governo ha comunicato che gli oneri economici derivanti da provvedimenti di acquisizione emessi in applicazione dell'art. 42 bis D.P.R. 327/2001 non debbono gravare sulla Gestione Commissariale e che, pertanto, non avrebbe provveduto alla liquidazione dell'importo dovuto in favore dei Sig.ri Antonio e Lino Favara Pedarsi e con nota prot. n.2120 del 13.11.2015 ha restituito il provvedimento;

in particolare, in ordine all'imputazione alla Gestione Commissariale del Comune di Roma ex D.L. 112/2008 o a Roma Capitale degli oneri derivanti dall'acquisizione sanante di immobili oggetto di occupazione illegittima per fini di pubblica utilità perpetrata prima del 28 aprile 2008, le posizioni espresse dal Commissario Straordinario e dai referenti dell'Amministrazione capitolina sono divergenti; in sintesi, la Gestione commissariale, adducendo la circostanza che l'acquisizione ai sensi dell'art. 42 bis D.P.R. 327/2001 avviene in maniera non retroattiva, al momento dell'emissione del provvedimento di acquisizione, ritiene che il relativo onere debba gravare su Roma Capitale, come si evince dalle note prot. 2041 del 26.10.2015 e 2120 del 13.11.2015;

l'Amministrazione Capitolina, invece, con nota del Segretariato Generale prot. 26730 del 24.09.2015, sostiene che il costo dei provvedimenti di acquisizione sanante, poiché derivanti da occupazioni perpetrate in data anteriore al 28 aprile 2008 e perché, comunque, la ragione dell'emissione di un provvedimento ex art. 42 bis va ricercata in fatti e vicende storicamente anteriori alla citata data, vadano sopportati dalla Gestione Commissariale;

la Gestione Commissariale, con nota prot. 192 del 5 febbraio 2016, nel ribadire che gli oneri derivanti dall'esecuzione di un giudicato riguardante la problematica in argomento dovranno essere sopportati da Roma Capitale, comunica che è in corso, da parte della medesima Gestione Commissariale, un'approfondita analisi delle problematiche interpretative inerenti l'applicazione dell'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, "tale attività deve intendersi senza pregiudizio alcuno della posizione più volte espressa in ordine ai presupposti degli oneri derivanti dai c.d. provvedimenti di acquisizione sanante ai sensi del citato art. 42 bis";

il comma 4 dell'art. 42 bis D.P.R. 327/2001 richiede una valutazione, all'attualità, delle eccezionali ragioni di interesse pubblico che giustificano l'acquisizione delle aree irreversibilmente trasformate;

l'art. 42 comma 2 lett. l) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) attribuisce all'Assemblea Capitolina la competenza a deliberare in materia di acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;

l'area risulta irreversibilmente trasformata, nonché destinata da tempo ad uso pubblico (sede stradale e fognatura in Via G. Ginanni e Via E. Giglioli e strada interna al P.Z. 28 bis Torre Maura); pertanto la restituzione delle aree produrrebbe, nell'immediato, gravi ripercussioni sulla viabilità dell'intero quadrante e comporterebbe per l'Amministrazione Capitolina il ricorso ad un gravoso indebitamento, dovendo provvedere al risarcimento dei danni per l'illegittima occupazione, al contestuale ripristino dello stato dei luoghi, nonché alla progettazione e alla realizzazione di un percorso alternativo, con ulteriore aggravio di costi;

le attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che giustificano l'acquisizione delle aree al patrimonio dell'Amministrazione Capitolina sono da ritenere prevalenti rispetto all'interesse privato alla restituzione delle aree medesime;

valutati gli interessi in conflitto, occorre pertanto procedere all'acquisizione delle le aree distinte in catasto al foglio 1019, particella 276/r, ora particella n. 2743, per una superficie totale di mq. 1.414, occorse per la realizzazione della sede stradale e fognatura in Via G. Ginanni e Via E. Giglioli e strada interna al P.Z. 28 bis Torre Maura, di proprietà dei Sig.ri Antonio Favara Pedarsi e Lino Favara Pedarsi;

in seguito a ciò, l'Ufficio, non disponendo di risorse economiche da imputare al bilancio ordinario, ha predisposto uno schema di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Commissario Straordinario con i poteri dell'Assemblea Capitolina, volto all'ottenimento dell'autorizzazione all'acquisizione delle aree al patrimonio di Roma Capitale con provvedimento ex art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 ed al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000 per € 214.746,29 in esecuzione della Sentenza del TAR Lazio n. 6391/2013;

con parere del 15.01.2016 prot. 159 l'OREF (Organismo di Revisione Economico Finanziaria di Roma Capitale) ha deliberato "di dare parere favorevole ad ogni pratica per ciò che concerne la copertura finanziaria, allo scopo di prediligere il principio sempre affermato dalla Corte dei Conti della prevalenza della sostanza sulla forma, considerando che l'eventuale inerzia da parte dell'Ente Roma nel tempestivo pagamento degli importi potrebbe indurre gli aventi diritto alla richiesta di danni ed oneri accessori per la tutela dei propri crediti da incassare, in quanto conseguenti comunque ad indebito arricchimento da parte dell'Ente stesso";

in esecuzione della citata Sentenza del TAR Lazio n. 6391 del 27.06.2013, in conformità al predetto parere dell'OREF, al fine di evitare ogni ulteriore aggravio dei costi a carico dell'Amministrazione, occorre riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000 per € 214.746,29, in favore dei Sig.ri Antonio Favara Pedarsi e Lino Favara Pedarsi, finalizzata all'adozione del provvedimento di acquisizione, ex art. 42bis D.P.R. n. 327/2001, delle aree occorse per la realizzazione della sede stradale e fognatura in Via G. Ginanni e Via E. Giglioli e strada interna al P.Z. 28 bis Torre Maura, iscritte al Foglio 1019, particella n. 276/r ora particella n. 2743 di mq. 1414, con la precisazione che il provvedimento è da intendersi come una mera anticipazione finanziaria, nelle more della definizione su chi gravino gli oneri derivanti da tali debiti (Gestione Commissariale o Roma Capitale), finalizzata all'estinzione di un debito rientrante nella massa passiva della Gestione Commissariale, di cui potrà tenersi conto in sede di riequilibrio delle reciproche partite creditorie e debitorie;

nelle more della liquidazione, i Sigg.ri Favara Pedarsi tramite i loro legali hanno proposto ricorso in Appello ex art. 702 bis c.p.c. lamentando una errata determinazione dell'indennizzo a seguito del decreto di acquisizione ex art. 42 bis, n. 11/2015, emanato dall'Amministrazione il 25.09.2015, ma non ancora liquidato;

in data 13.01.2016, il Commissario ad acta, nominato con Sentenza del TAR Lazio n. 7427/2014, Dott. Roberto Leone, preso atto delle attività svolte dall'Ufficio Espropri in adempimento dell'art. 42 bis, ritenendo esaurito il proprio ruolo, ha rivolto istanza di chiarimento al TAR Lazio - Sez. Seconda Bis circa la prosecuzione o meno del ruolo assegnatogli nel dare esecuzione alla sentenza appellata;

il TAR Lazio Sez. II Bis, con Ordinanza n. 2987/2016 ha dichiarato null'altro a provvedere rispetto alle attività commissariali, fermo restando il diritto della parte ricorrente ad agire per il pagamento dell'indennizzo;

in data 14.07.2016 con prot. 2324, l'OREF (Organismo di Revisione Economico Finanziaria di Roma Capitale) ha nuovamente espresso "parere favorevole al riconoscimento di tale debito fuori bilancio per un ammontare complessivo di € 214.746,29 in quanto relativo all'ottemperanza del provvedimento giudiziale, considerando tale erogazione una mera anticipazione finanziaria della quale si dovrà tenere conto in sede di riequilibrio delle reciproche partite creditorie e debitorie con la Gestione Commissariale. Il Collegio raccomanda agli organi competenti di accertare in tempi brevi la riconducibilità dei relativi importi da assegnare alla Gestione Ordinaria e a quella Commissariale del pagamento degli oneri derivanti dalla predetta sentenza";

Dato atto che:

competete all'Avvocatura Capitolina il pagamento delle spese legali per l'intervenuta condanna giudiziale;

gli oneri di cui al presente debito fuori bilancio sono ricompresi nel Fondo passività potenziali finanziato nel bilancio di previsione 2017-2019, annualità 2017 a valere sulla posizione finanziaria U.2.05.01.99.999.0RIS 2FF per € 214.746,29;

ai fini dell'anticipazione di cui sopra occorre prevedere lo stanziamento in bilancio delle necessarie risorse in uscita, posizione finanziaria U.3.02.01.01.999.0COM 3GT, e corrispondentemente le correlate risorse in entrata sulla posizione finanziaria E.5.02.01.01.999.0COM 3GT;

VISTI:

il Regolamento di Contabilità approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 4 del 25 gennaio 1996;

il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii.;

lo Statuto di Roma Capitale, approvato dall'Assemblea Capitolina con deliberazione n. 8 del 7.03.2013;

il Decreto del Presidente della Repubblica del 3.11.2015;

la circolare della Ragioneria Generale prot. RE 67093 del 14.07.2016;

i pareri resi dall'Organismo di Revisione Economico Finanziaria con note prott. nn. RQ159 del 18.01.2016 ed RQ2324 del 16.07.2016.

Atteso che:

in data 09.12.2015 il Dirigente della U.O. Espropri del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica - Direzione Pianificazione Generale, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta della deliberazione indicata in oggetto".

Il Dirigente

F.to Simonetta Cintio

in data 09.12.2015 il Direttore del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, comma 1, lettera i) e j), del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, si attesta la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta".

Il Direttore

F.to Annamaria Graziano

in data 24.05.2017 il Dirigente della XVII U.O. della Ragioneria Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta della deliberazione indicata in oggetto".

Il Dirigente

F.to Vincenzo Toma

sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretariato Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000

Per tutto quanto in premessa:

#### L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

#### DELIBERA

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett. l) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (T.U.E.L.), l'acquisizione, con provvedimento ai sensi dell'art. 42 bis del D.P.R. 327/2001, dell'area occorsa per la realizzazione della sede stradale e fognatura in Via G. Ginanni e Via E. Giglioli e strada interna al P.Z. 28 bis Torre Maura, iscritta al Foglio 1019, particella n. 276/r ora particella n. 2743 di mq. 1414;
2. di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000 per € 214.746,29, in esecuzione della Sentenza del TAR Lazio n. 6391 del 27.06.2013, in favore di Antonio Favara Pedarsi e Lino Favara Pedarsi, per la quota del 50% ciascuno, finalizzata all'adozione del provvedimento di acquisizione, ex art. 42bis D.P.R. n. 327/2001, dell'area di cui al suddetto punto 1;
3. di dare atto che il presente provvedimento è da intendersi come una mera anticipazione finanziaria, nelle more della definitiva decisione in ordine all'imputazione degli oneri derivanti dal debito di che trattasi (Gestione Commissariale o Roma Capitale), finalizzata all'estinzione di un debito rientrante nella massa passiva della Gestione Commissariale, di cui potrà tenersi conto in sede di riequilibrio delle reciproche partite creditorie e debitorie;
4. di dare atto che gli oneri di cui al presente debito fuori bilancio sono ricompresi nel Fondo passività potenziali finanziato nel bilancio di previsione 2017-2019, annualità 2017 a valere sulla posizione finanziaria U.2.05.01.99.999.0RIS 2FF per € 214.746,29;
5. di provvedere, ai fini dell'anticipazione di cui al punto 3, alla variazione di bilancio per la previsione delle necessarie risorse in uscita, posizione finanziaria U.3.02.01.01.999.0COM 3GT, per l'importo di € 214.746,29 e corrispondentemente delle correlate risorse in entrata per € 214.746,29, sulla posizione finanziaria E.5.02.01.01.999.0COM 3GT. Con

successivo atto il Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica provvederà all'accertamento, all'impegno e alla liquidazione della spesa;

6. di disporre l'immediata trasmissione, da parte del Segretario Generale, della presente deliberazione alla competente Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23 comma 5 della Legge n. 289/2002 per le valutazioni di competenza;
7. di dare mandato agli Uffici Capitolini, ciascuno per la propria competenza, di dare esecuzione agli atti necessari e conseguenti volti all'adozione del citato provvedimento di acquisizione ex art. 42 bis del D.P.R. 327/2001.

Con successiva Deliberazione della Giunta Capitolina si provvederà al prelevamento dal Fondo passività potenziali ai sensi dell'art.176 del TUEL.

La Segreteria Generale comunica che la Commissione Capitolina Permanente I, nella seduta del 15 dicembre 2017, ha espresso parere favorevole.

(OMISSIS)

Il PRESIDENTE invita quindi l'Assemblea alla votazione, con procedimento elettronico, della surriportata proposta di deliberazione.

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente con l'assistenza dei Segretari dichiara che la proposta risulta approvata con 25 voti favorevoli e 2 contrari.

Hanno votato a favore i Consiglieri Agnello, Bernabei, Calabrese, Catini, Coia, De Vito, Di Palma, Diario, Ferrara, Ficcardi, Grancio, Guadagno, Guerrini, Iorio, Montella, Pacetti, Paciocco, Penna, Seccia, Stefano, Sturni, Terranova, Tranchina, Vivarelli e Zotta.

Hanno votato contro i Consiglieri Figliomeni e Politi.

La presente deliberazione assume il n. 100.

Infine l'Assemblea, in considerazione dell'urgenza del provvedimento, dichiara all'unanimità, con 25 voti favorevoli, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi di legge.

Hanno votato a favore i Consiglieri Agnello, Bernabei, Calabrese, Catini, Coia, De Vito, Di Palma, Diario, Ferrara, Ficcardi, Grancio, Guadagno, Guerrini, Iorio, Montella, Pacetti, Paciocco, Penna, Seccia, Stefano, Sturni, Terranova, Tranchina, Vivarelli e Zotta.

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE  
M. DE VITO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
M. TURCHI

## **REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 21 dicembre 2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 4 gennaio 2018.

Lì, 20 dicembre 2017

SECRETARIATO GENERALE  
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina  
IL DIRETTORE  
F.to M. D'Amanzo

## **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per decorrenza dei termini di legge, il 31 dicembre 2017.

Lì, 8 gennaio 2018

SECRETARIATO GENERALE  
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina  
IL DIRETTORE  
F.to M. D'Amanzo